



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Orientale  
Porti di Trieste e Monfalcone

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**Procedura aperta per l'affidamento del servizio archivistico per l'archivio storico, di deposito e corrente e di supporto alle attività dell'Ufficio Protocollo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste. Prog. AdSP n. 1880**  
**CIG: 7772125073**  
**CUP: C29E18000120005**

**RUP: dott. Federico Decli**

1.	PREMESSE .....	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1	DOCUMENTI DI GARA .....	3
2.2	CHIARIMENTI .....	3
2.3	COMUNICAZIONI.....	4
3.	OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	4
4.	DURATA DELL' APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	4
4.1	DURATA .....	4
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	4
6.	REQUISITI GENERALI .....	6
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA .....	6
7.1	REQUISITI DI IDONEITÀ .....	6
7.2	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA .....	6
7.3	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE .....	6
7.4	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	8
7.5	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI .....	8
8.	AVVALIMENTO .....	9
9.	SUBAPPALTO.....	10
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	10
11.	SOPRALLUOGO .....	12
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC .....	12
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	13
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	13
15.	BUSTA AMMINISTRATIVA .....	14
15.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	14
15.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO .....	15
15.3	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	16
16.	BUSTA TECNICA .....	20
17.	BUSTA ECONOMICA .....	21
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	21
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	21
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA E METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	22
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE .....	26
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	27
21.	APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.....	27
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	28
23.	AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	28
24.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	30
25.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	30

**DISCIPLINARE DI GARA**  
**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO**  
**ARCHIVISTICO PER L'ARCHIVIO STORICO, DI DEPOSITO E CORRENTE E DI**  
**SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO PROTOCOLLO DELL'AUTORITÀ DI**  
**SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE – PORTO DI TRIESTE.**  
**PROG. AdSP n. 1880**

## **1. PREMESSE**

Con deliberazione del Presidente n. 110/2019 del 7 febbraio 2019, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio archivistico per l'archivio storico, di deposito e corrente e di supporto alle attività dell'Ufficio Protocollo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste (di seguito Autorità).

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice).

**La procedura si svolgerà sulla piattaforma di e-procurement eAppaltiFVG.**

Il luogo di svolgimento del servizio è costituito dall'area dell'ex Arsenale e del Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste, dall'area presso cui è attualmente depositato l'archivio storico e di deposito e dell'area presso cui verrà depositato l'archivio da parte dell'Aggiudicatario, nonché eventuali altre aree all'interno del comprensorio dell'Autorità.

CIG: 7772125073 CUP: C29E18000120005

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Federico Decli. Il **Direttore dell'esecuzione** è il sig. Maurizio Burlo.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: relazione illustrativa, calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, capitolato speciale tecnico prestazionale, schema di contratto;
- 2) DUVRI;
- 3) Protocollo di legalità;
- 4) Bando di gara;
- 5) Disciplinare di gara;
- 6) Domanda di partecipazione e relative dichiarazioni (Allegato A);
- 7) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (Allegato B);
- 8) DGUE (Allegato C);
- 9) Dichiarazione di offerta economica (Allegato D).

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma **eAppaltiFVG** e sul sito dell'Autorità all'indirizzo internet [www.porto.trieste.it](http://www.porto.trieste.it) – sezione “Avvisi, Provvedimenti, Bandi di gara”.

### **2.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'area Messaggi della suddetta piattaforma eAppaltiFVG, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella piattaforma eAppaltiFVG e all'indirizzo internet [www.porto.trieste.it](http://www.porto.trieste.it) – “Avvisi, Provvedimenti, Bandi di gara”.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### **2.3 COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni di cui al predetto art. 76, comma 5 del Codice si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [pec@cert.porto.trieste.it](mailto:pec@cert.porto.trieste.it) e all'indirizzo di PEC/posta elettronica indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto la completa funzionalità dell'intervento è data dalla realizzazione del servizio nel suo complesso.

L'oggetto dell'appalto è descritto agli articoli 7 ed 8 del Capitolato Speciale Tecnico Prestazionale.

L'importo a base di gara è pari ad € 442.591,38 (quattrocentoquarantaduemilacinquecentonovantuno/38), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00), Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, e **non è soggetto a ribasso.**

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Autorità.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 296.280,18 (duecentonovantaseimiladuecentottanta/18).

## **4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

### **4.1 DURATA**

La durata dell'appalto è di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio.

## **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

**a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

**b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

**c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTOE o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTOE purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTOE non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- **Fatturato globale minimo annuo** riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2015, 2016 e 2017) pari a € 137.166,75 (centotrentasettemilacentosessantasei/75), IVA esclusa; tale requisito è richiesto in quanto consente un apprezzamento di affidabilità e solidità dei partecipanti alla gara.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII, parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Codice l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

### 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) **Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi a servizi archivistici (quali, ad esempio, attività di schedatura e inventariazione di materiali archivistici; presa in carico periodica di documenti destinati ad archivi di deposito e movimentazione del materiale documentario; attività di schedatura, inventariazione e digitalizzazione di fondi fotografici; attività di catalogazione di fondi bibliografici; attività di schedatura, inventariazione e digitalizzazione di fondi cartografici; attività di ricerca e di movimentazione di documenti richiesti in consultazione dagli uffici dei committenti e dagli utenti esterni autorizzati e presenti presso i depositi) di importo minimo pari ad € 239.683,05 (duecentotrentanovemilaseicentoottantatre/05), IVA esclusa, complessivo nel triennio.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice ed in particolare:

- in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- in caso di servizi prestati a favore di committenti privati mediante copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

**b) Tecnici** che facciano parte integrante dell'operatore economico con le seguenti qualifiche:

- 1) Coordinatore del servizio archivistico,
- 2) addetto alla gestione del servizio archivistico,
- 3) addetto alla gestione del servizio di consultazione,
- 4) addetto alla gestione del servizio di catalogazione bibliografica,
- 5) addetto alla gestione del servizio di catalogazione e informatizzazione del materiale fotografico e delle mappe/disegni,
- 6) addetto al supporto alle attività dell'Ufficio Protocollo dell'Autorità.

Le figure del Coordinatore del servizio archivistico e dell'addetto alla gestione del servizio archivistico dovranno possedere i requisiti minimi di seguito indicati:

Figura	N. unità	Requisiti minimi
1. Coordinatore del servizio archivistico	1	1) uno dei seguenti diplomi di laurea del vecchio ordinamento: Conservazione dei beni culturali, Filosofia, Lettere, Giurisprudenza, Storia oppure diploma di laurea magistrale appartenente alla classe delle lauree specialistiche in archivistica e biblioteconomia 2) diploma di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dalle scuole istituite presso gli Archivi di stato o altro diploma equipollente 3) master in ambito archivistico 4) esperienza di almeno 2 anni continuativi nel coordinamento di gruppi di lavoro nell'ambito di interventi di gestione, riordino e inventariazione di archivi storici e di deposito di enti pubblici
2. Addetto alla gestione del servizio archivistico	1	1) uno dei seguenti diplomi di laurea del vecchio ordinamento: Conservazione dei beni culturali, Filosofia, Lettere, Giurisprudenza, Storia oppure diploma di laurea magistrale appartenente alla classe delle lauree specialistiche in archivistica e biblioteconomia 2) diploma di archivistica, paleografia e diplomatica

		rilasciato dalle scuole istituite presso gli Archivi di stato o altro diploma equipollente
		3) esperienza di almeno 1 anno nella gestione, riordino e inventariazione di archivi storici e di deposito di enti pubblici

Si precisa che solo il Coordinatore potrà ricoprire al massimo due dei ruoli sopra indicati; pertanto il numero minimo di personale necessario per lo svolgimento del servizio a base di gara è stimato in numero 5 (cinque) unità.

La comprova del requisito è fornita mediante presentazione dell'organigramma indicante le qualifiche ed i titoli posseduti dai soggetti sopra indicati, nonché di copia del contratto di lavoro dei suddetti soggetti con l'operatore economico.

#### **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTOE costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al fatturato globale minimo annuo** di cui al **punto 7.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Per quanto riguarda il **requisito relativo all'esecuzione dei servizi analoghi** di cui al precedente **punto 7.3 lett. a)**, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il **requisito relativo alla presenza di tecnici** di cui al **punto 7.2 lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

#### **7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:



- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al Responsabile del procedimento, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 9.121,83 (novemilacentoventuno/83), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31 (G.U. del 10 aprile 2018, n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103, comma 9 e 104, comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2 del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1 del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7 si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTOE, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO

Si precisa che **non** vige l'obbligo di recarsi sul posto di esecuzione dei servizi con un nostro incaricato e che **non** verrà rilasciato l'attestato di visita dei luoghi. Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni concordati con l'Autorità.

L'eventuale richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'area Messaggi della piattaforma eAppaltiFVG e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail e PEC; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata **entro 7 (sette) giorni prima della data di scadenza** del termine per la presentazione delle offerte, ossia il 13/03/2019, ore 12.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno tre giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e appositamente delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5, lett. a), b) e, se costituita in RTOE, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5, lett. c) non ancora costituita in RTOE**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 (trentacinque/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara, **a pena di esclusione**, deve essere esclusivamente inserita nella piattaforma di e-procurement **eAppaltiFVG entro le ore 12:00 del giorno 20 marzo 2019**.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, la documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La domanda di partecipazione, la documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati, il DGUE e l'offerta economica potranno essere redatti sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.porto.trieste.it> – sezione “Avvisi, Provvedimenti, Bandi di gara” e nella piattaforma eAppaltiFVG.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice), sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15. BUSTA AMMINISTRATIVA**

La busta amministrativa comprende la domanda di partecipazione, la documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato A e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. La domanda deve essere accompagnata dalla ricevuta di pagamento del modello F23 per l'importo di Euro 16,00 per il bollo. Il modello F23 dovrà essere compilato con i seguenti dati: oggetto - bolli per procedura CIG 7772125073; causale generica - SZ; ufficio o ente - TIP; codice tributo - 456T.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTOE, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTOE, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, costituiti o da costituirsi, dal legale rappresentante di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio e dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

L'istanza può essere resa e sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) eventuale copia conforme all'originale della procura.

## **15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito dell'Ente e sulla piattaforma eAppaltiFVG (Allegato C) secondo quanto di seguito indicato.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliario, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario;
- 5) PASSOE dell'ausiliario.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti. Il concorrente, per ciascun subappaltatore della terna, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

2) PASSOE del subappaltatore.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dalle Sez. A-B-C-D dello stesso DGUE.

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A - numero 1) per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B – numero 1a) dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C – numero 1b) e numero 2) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3.a e 7.3.b del presente disciplinare. Nella sezione C – numero 2) il concorrente dovrà indicare: dati identificativi del soggetto, qualifica fra quelle indicate al par. 7.3.b possedute dal soggetto medesimo, elenco dei requisiti fra quelli indicati nella tabella di cui al predetto par. 7.3.b posseduti dai soggetti che rivestono la qualifica di Coordinatore del servizio archivistico e addetto alla gestione del servizio archivistico.

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, dal legale rappresentante di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio e dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## **15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

### **15.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e preferibilmente sul modello di cui all'allegato A, con le quali:

- a.** dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, come meglio dettagliato nel DGUE, e di non trovarsi in qualsiasi situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione ed in particolare nell'ipotesi di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001;
- b.** dichiara di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), f-bis), f-ter) del Codice;
- c.** dichiara i dati relativi all'iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
- d.** dichiara il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale specificati nel DGUE;



- e. dichiara di avere la disponibilità (proprietà o piena disponibilità contrattualmente dimostrabile) di un deposito adeguato ad ospitare servizi di archiviazione documentale secondo le normative specifiche in materia e dotato di tutti i sistemi e degli impianti necessari per assicurare la sicurezza fisica e logica dei documenti conservati e situato entro un raggio di distanza non superiore a 100 km dalla sede dell’Autorità **oppure** dichiara di assumere l’impegno ad ottenerla entro 35 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione e per l’intero periodo contrattuale;
- f. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - di tutte le condizioni e circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- g. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- h. accetta il protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
- i. (*eventuale*) dichiara di essere iscritto nell’elenco dei prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di ..... **oppure** dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di .....
- j. (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2 e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- k. indica l’indirizzo PEC per la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ed il domicilio eletto;
- l. solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indica l’indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
- m. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice;
- n. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Ue 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del predetto decreto legislativo;
- o. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

La dichiarazione è sottoscritta con le modalità indicate al paragrafo 15.1.

### 15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- a. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- b. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- c. (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- d. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

### 15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Tali dichiarazioni sono rese preferibilmente compilando il modello di cui all'Allegato B e sono sottoscritte secondo le seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

#### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

## 16. BUSTA TECNICA

La busta tecnica contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

**a.** una relazione denominata **“Merito tecnico”** per un numero massimo di 8 facciate complessive (formato A4, times new Roman 12, 25 righe per facciata) suddivisa in capitoli separati e distinti che abbiano ad oggetto quanto di seguito previsto con riferimento ai seguenti sub criteri:

- B.1.1 “Gestione, inventariazione e digitalizzazione dell’archivio storico”;
- B.1.2 “Gestione, inventariazione e digitalizzazione dell’archivio di deposito e corrente”;
- B.1.3 “Gestione, inventariazione e digitalizzazione del materiale fotografico e delle mappe/disegni”;
- B.1.4 “Gestione e catalogazione del materiale bibliografico”;

**b.** una **“Relazione metodologica descrittiva”** per un numero massimo di 12 facciate complessive (formato A4, times new Roman 12, 25 righe per facciata) suddivisa in capitoli separati e distinti che abbiano ad oggetto quanto di seguito previsto con riferimento ai seguenti sub criteri:

- B.2.1 “Gestione dell’archivio e inventariazione archivistica”;
- B.2.2 “Gestione delle consultazioni”;
- B.2.3 “Gestione della catalogazione bibliografica”;
- B.2.4 “Gestione, catalogazione e digitalizzazione del materiale fotografico e delle mappe/disegni”;
- B.2.5 “Qualità dei profili professionali e delle risorse umane impiegate”;
- B.2.6 “Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 con campo di applicazione relativo ai servizi oggetto dell’appalto”.

Con riferimento alla valutazione del sub-elemento B.2.5, andranno inseriti anche i curricula dei singoli componenti del gruppo di lavoro. Per ciascun curriculum dovranno essere presentate fino a un massimo di due facciate (formato A4, times new Roman 12, 25 righe per facciata).

Con riferimento alla valutazione del sub-elemento B.2.6, andrà prodotta copia conforme del certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta è sottoscritta con le modalità indicate al paragrafo 15.3.3.

Relativamente ad uno o a tutti i criteri o sub criteri di valutazione, la mancata presentazione della documentazione o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti alla sottoscrizione della documentazione allegata non costituisce causa di esclusione ma comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 (zero) punti e l’esclusione dal confronto a coppie per lo specifico elemento ponderale o sub elemento ponderale. Nel caso sopra precisato, l’attribuzione di un punteggio pari a 0 (zero) per ciascuno dei criteri o sub criteri ponderali in ogni caso comporta per l’affidatario l’obbligo di svolgere la prestazione secondo quanto indicato nella documentazione posta a base di gara.

L’offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del contratto che verrà sottoscritto; conseguentemente le indicazioni e descrizioni contenute nel Capitolato speciale posto a base di gara dovranno intendersi automaticamente sostituite con quelle offerte dal concorrente aggiudicatario. Le proposte migliorative offerte non avranno in alcun caso effetto sull’offerta economica che resta fissa e invariata.

L'offerta tecnica non dovrà recare, **a pena di esclusione**, alcun riferimento al prezzo offerto ovvero agli elementi che consentano di desumere l'offerta economica.

## 17. BUSTA ECONOMICA

La busta economica contiene, **a pena di esclusione**:

- l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello D allegato al presente disciplinare di gara, pubblicato sul sito dell'Ente alla sezione "Avvisi, Provvedimenti, Bandi di gara" ed inserito altresì nella piattaforma eAppaltiFVG con l'indicazione del ribasso percentuale unico (in cifre e in lettere) offerto sull'importo a base di gara, al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge e oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Dovranno altresì essere indicate la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro nonché la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere verrà preso in considerazione il ribasso percentuale espresso in lettere.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Resta inteso che il ribasso unico percentuale che il concorrente formulerà in sede di gara dovrà tenere conto anche delle migliorie proposte e s'intenderà pertanto comprensivo delle stesse.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate al paragrafo 15.3.3.

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione della medesima costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
B. Offerta tecnica	80
C. Offerta economica	20
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi e sub-punteggi:

CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Sub punteggi max	Punteggi
<b>B.1</b>	<b>Merito tecnico</b>			<b>15</b>
		B.1.1 - Gestione, inventariazione e digitalizzazione dell'archivio storico	5	
		B.1.2 - Gestione, inventariazione e digitalizzazione dell'archivio di deposito e corrente	5	

		B.1.3 - Gestione, inventariazione e digitalizzazione del materiale fotografico e delle mappe/disegni	2,5	
		B.1.4 - Gestione e catalogazione del materiale bibliografico	2,5	
<b>B.2</b>	<b>Relazione Metodologica descrittiva</b>			<b>65</b>
		B.2.1 - Gestione dell'archivio e inventariazione archivistica	25	
		B.2.2 - Gestione delle consultazioni	15	
		B.2.3 - Gestione della catalogazione bibliografica	4	
		B.2.4 - Gestione, catalogazione e digitalizzazione del materiale fotografico e delle mappe/disegni	4	
		B.2.5 Qualità dei profili professionali e delle risorse umane impiegate	15	
		B.2.6 Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 con campo di applicazione relativo ai servizi oggetto dell'appalto	2	
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>				<b>80</b>

Nei calcoli matematici il criterio di arrotondamento sarà quello proprio di MS Excel.

### CLAUSOLA DI SBARRAMENTO

Chiusa la fase di valutazione delle offerte tecniche e di assegnazione dei relativi punteggi, saranno ammessi alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica i concorrenti che avranno ottenuto per l'offerta tecnica presentata un punteggio di **almeno 45 punti su un massimo attribuibile di 80**. Il mancato raggiungimento della suddetta soglia di sbarramento comporta la non ammissione alla fase successiva di valutazione dell'offerta economica ed all'**esclusione** dell'operatore economico.

### 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA E METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante applicazione del metodo aggregativo-compensatore applicando la seguente formula:

$$K_i \equiv \sum_{j=1}^n c_{ij} \times P_j$$

dove:

$K_i$	=	punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo
$\sum_{j=1}^n$	=	sommatoria relativa agli n. elementi di valutazione

$P_j$	=	peso attribuito all'elemento di valutazione "j"
$c_{ij}$	=	coefficiente relativo all'offerta i-esima rispetto all'elemento di valutazione j-esimo, variabile da 0 (zero) a 1 (uno)

Il coefficiente **c<sub>ij</sub>** è pari a 0 (zero) in corrispondenza della prestazione minima possibile e pari a 1 (uno) in corrispondenza della prestazione massima offerta.

Il punteggio per ciascun criterio di valutazione e per la successiva riparametrazione sarà arrotondato alla terza cifra decimale. Eventuali arrotondamenti del terzo decimale dovranno essere di tipo matematico: se il quarto decimale è inferiore a 5 (cinque) si arrotonda per difetto, se invece è uguale o superiore a 5 (cinque) si arrotonda per eccesso.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata sommando i punteggi ottenuti in ogni elemento dal singolo concorrente.

Si informa che, ove la Commissione dovesse riscontrare all'interno dell'offerta elementi di incongruenza con la documentazione presentata o di non rispondenza alle norme così come espressamente richiesto dal presente disciplinare e dichiarato dal concorrente, tali mancanze e/o carenze non daranno luogo né a richieste di chiarimento e/o implementazione degli atti prodotti, né all'esclusione del concorrente, ma solamente alla penalizzazione della valutazione, rimanendo l'obbligo per lo stesso, nel caso risultasse aggiudicatario, dell'attuazione di quanto previsto dal progetto.

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto.

Nel caso di più offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in relazione all'offerta tecnica. Al permanere della parità, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.

La Commissione giudicatrice, nella valutazione di ogni elemento e/o sub-elemento e relativa attribuzione dei coefficienti  $c_{ij}$ , terrà conto dei **seguenti criteri motivazionali**:

**A. Criterio di valutazione B.1 – “Merito tecnico” – Punteggio massimo 15 punti**

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi stabiliti per il presente elemento di valutazione B.1 “Merito tecnico” sono stabiliti i seguenti sub criteri cui sono associati i seguenti sub pesi.

***Sub criterio B.1.1 – “Gestione, inventariazione e digitalizzazione dell'archivio storico” – sub peso 5 punti.***

Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.1.1, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d'importanza:

1. Servizi di gestione, inventariazione e digitalizzazione di archivi storici di enti pubblici statali;
2. Servizi di gestione, inventariazione e digitalizzazione di archivi storici di enti pubblici territoriali o regionali;
3. Servizi di gestione, inventariazione e digitalizzazione di archivi storici.

***Sub criterio B.1.2 – “Gestione, inventariazione e digitalizzazione dell'archivio di deposito e corrente” – sub peso 5 punti.***

Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.1.2, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d'importanza:

1. Servizi di gestione, inventariazione e digitalizzazione di archivi di deposito e correnti di enti pubblici statali;
2. Servizi di gestione, inventariazione e digitalizzazione di archivi di deposito e correnti di enti pubblici territoriali o regionali;
3. Servizi di gestione, inventariazione e digitalizzazione di archivi di deposito e correnti.

***Sub criterio B.1.3 – “Gestione, inventariazione e digitalizzazione del materiale fotografico e delle mappe/disegni” – sub peso 2,5 punti.***

Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.1.3, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d'importanza:

1. Servizi di gestione, inventariazione e digitalizzazione di materiale fotografico e di mappe/disegni di enti pubblici statali;
2. Servizi di gestione, inventariazione e digitalizzazione di materiale fotografico e di mappe/disegni di enti pubblici territoriali o regionali;
3. Servizi di gestione, inventariazione e digitalizzazione di materiale fotografico e di mappe/disegni.

***Sub criterio B.1.4 – “Gestione e catalogazione del materiale bibliografico” – sub peso 2,5 punti.***

Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.1.4, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d'importanza:

1. Servizi di gestione, inventariazione e digitalizzazione di materiale bibliografico di enti pubblici statali;
2. Servizi di gestione, inventariazione e digitalizzazione di materiale bibliografico di enti pubblici territoriali o regionali;
3. Servizi di gestione, inventariazione e digitalizzazione di materiale bibliografico.

**B. Criterio di valutazione B.2 – “Relazione metodologica descrittiva” – punteggio massimo 65 punti**

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi stabiliti per il presente elemento di valutazione B.2 “Relazione metodologica descrittiva” sono stabiliti i seguenti sub criteri cui sono associati i seguenti sub pesi:

***Sub criterio B.2.1 – “Gestione dell’archivio e inventariazione archivistica” – sub peso 25 punti.***

Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.2.1, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente di importanza:

1. Adeguatezza e coerenza della proposta metodologica;
2. Efficacia delle azioni proposte;
3. Grado di dettaglio della proposta metodologica.

***Sub criterio B.2.2 – “Gestione delle consultazioni” – sub peso 15 punti.***

Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.2.2, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente di importanza:

1. Adeguatezza e coerenza della proposta metodologica;
2. Efficacia delle azioni proposte;
3. Grado di dettaglio della proposta metodologica.

***Sub criterio B.2.3 – “Gestione della catalogazione bibliografica” – sub peso 4 punti.***

Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.2.3, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente di importanza:

1. Adeguatezza e coerenza della proposta metodologica;
2. Efficacia delle azioni proposte;
3. Grado di dettaglio della proposta metodologica.

***Sub criterio B.2.4 – “Gestione catalogazione e digitalizzazione del materiale fotografico e delle mappe/disegni” – sub peso 4 punti.***

Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.2.4, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente di importanza:

1. Adeguatezza e coerenza della proposta metodologica;
2. Efficacia delle azioni proposte;
3. Grado di dettaglio della proposta metodologica.

***Sub criterio B.2.5 – “Qualità dei profili professionali e delle risorse umane impiegate” – sub peso 15 punti.***

Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.2.5, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente di importanza:

1. Requisiti di istruzione ed esperienza dell'addetto alla gestione del servizio di consultazione;
2. Requisiti di istruzione ed esperienza dell'addetto alla gestione del servizio di catalogazione bibliografica;
3. Requisiti di istruzione ed esperienza dell'addetto alla gestione del servizio di catalogazione e informatizzazione del materiale fotografico e delle mappe/disegni;



4. Requisiti di istruzione ed esperienza dell'addetto al supporto alle attività dell'Ufficio Protocollo dell'Autorità.

Per gli elementi di natura quantitativa, i punteggi saranno attribuiti in relazione a quanto di seguito indicato:

**Sub criterio B.2.6 – “Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 con campo di applicazione relativo ai servizi oggetto del servizio” – sub peso 2 punti.**

Il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, del suddetto elemento. Ai fini dell'assegnazione del punteggio, in caso di raggruppamento temporaneo il requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

Qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a 3 (tre) ed inferiore a 15 (quindici), il coefficiente per ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.1.4, B.2.1, B.2.2, B.2.3, B.2.4, B.2.5, verrà attribuito mediante la trasformazione in coefficienti variabili tra 0 (zero) e 1 (uno) della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie” a ciascun concorrente per ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione, secondo il seguente procedimento: una volta terminati i “confronti a coppie”, la Commissione provvederà a sommare i valori attribuiti per ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione assegnati ai concorrenti da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Qualora il numero delle offerte sia inferiore a 3 (tre) o superiore a 15 (quindici), il coefficiente per ciascuno dei criteri e sub criteri B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.1.4, B.2.1, B.2.2, B.2.3, B.2.4, B.2.5, verrà attribuito effettuando la media dei coefficienti variabili tra 0 (zero) ed 1 (uno), attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun concorrente per ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione. In tal caso la valutazione avverrà con attribuzione di un giudizio da parte dei singoli commissari che varierà da “eccellente”, “ottimo”, “buono”, “discreto”, “modesto”, “assente/irrelevante”, in base ai seguenti parametri:

<b>Valutazione</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Criterio di giudizio</b>
Eccellente	1,0	Si esclude la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	Aspetti positivi elevati di ottima rispondenza al contesto
Buono	0,6	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	Appena sufficiente
Assente/Irrelevante	0,0	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la Commissione procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le media provvisorie prima calcolate.

Al risultato della operazione di calcolo dei punteggi verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

### C. Criterio di valutazione C – “Ribasso unico sull’importo posto a base di gara” – punteggio massimo 20 punti

L’attribuzione del coefficiente per il criterio C “Ribasso unico sull’importo posto a base di gara”, relativo al ribasso sull’importo del servizio, sarà effettuata con l’applicazione della seguente formula, fermo ed impregiudicato il ribasso proposto dai concorrenti che risulterà vincolante contrattualmente per gli stessi:

1. Se il ribasso offerto è pari o inferiore alla media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti, si applicherà la seguente formula:

$$Ci \text{ (per } Ai \leq Asoglia) = X * Ai / Asoglia$$

2. Se il ribasso offerto è superiore alla media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti, si applicherà la seguente formula:

$$Ci \text{ (per } Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]$$

dove:

<b>Ci</b>	=	coefficiente attribuito al concorrente iesimo
<b>Ai</b>	=	valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
<b>Asoglia</b>	=	media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
<b>X</b>	=	0,90
<b>A max</b>	=	ribasso massimo offerto

### Riparametrazione dei punteggi assegnati

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

### 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 22 marzo 2019, alle ore 9:00 presso la sede legale dell’Autorità e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito dell’Ente – sezione “Avvisi, Provvedimenti, Bandi di gara” e sulla piattaforma eAppaltiFVG di apposita comunicazione almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione sui predetti mezzi di apposita comunicazione almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) comunicare al Responsabile del procedimento gli esiti della seduta pubblica relativa alla verifica della documentazione amministrativa affinché adotti il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara e provveda agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile del procedimento nella valutazione della congruità delle offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **21. APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato sopra.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al Responsabile del procedimento che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione in seduta riservata.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al Responsabile del procedimento, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrativa e tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del procedimento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile del procedimento richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile del procedimento, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile del procedimento esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il Responsabile del procedimento, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile del procedimento tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 7.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice l'affidatario comunica per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

#### **24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trieste, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Ue 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.